

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3765}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IANNIELLO, PISICCHIO, VETERE, CALDORO, RUSSO QUIRINO

Presentata il 15 maggio 1975

**Norme in materia di indennità di scala mobile, di ag-
giunte di famiglia e di pensioni al di sotto di lire 100.000
mensili per i dipendenti dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La conclusione dell'accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali in materia di indennità di scala mobile, aggiunte di famiglia e pensioni al di sotto delle 100.000 lire mensili nel settore dei lavoratori statali ha assunto un valore altamente positivo. Infatti, con la soluzione adottata si è inteso tutelare i redditi più bassi falciati dall'enorme aumento del costo della vita confermando la linea, già parzialmente realizzata con precedenti provvedimenti legislativi, tendenti a raggiungere la perequazione dei trattamenti economici in un settore che precedentemente era stato caratterizzato da rilevanti e spesso ingiustificate differenziazioni. Inoltre, la sostanziale omogeneizzazione di questi istituti tra settore privato e settore pubblico, seppure programmata secondo scadenze temporali che assicurino la necessaria gradualità, rappresenta certamente il conseguimento di un obiettivo che può dirsi a ragione fondamentale e che corrisponde concretamente alle esigenze sociali maturate nel Paese, in quanto pone tutti i lavoratori e le loro famiglie in condizioni di

uguaglianza rispetto ai bisogni essenziali alla cui soddisfazione mirano appunto gli istituti predetti e, in particolare, sottraggono i lavoratori statali ad una condizione di crescente inferiorità rispetto agli altri settori che si era registrata nel corso degli ultimi anni.

In relazione al significato che ha assunto l'accordo tra Governo e organizzazioni sindacali è quindi necessario che l'accordo stesso venga sollecitamente tramutato in norme di legge; a questo scopo viene formulata la presente proposta.

All'articolo 1 si stabilisce la semestralità di rilevazione dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° novembre 1974.

All'articolo 2 si definiscono le scadenze temporali necessarie a consentire il graduale raggiungimento del livello massimo di 948 lire per punto fissato nei settori diversi da quello statale.

L'articolo 3 determina le modalità per la corresponsione dell'indennità di scala mobile relativamente ai punti maturati anteriormente al 1° novembre 1974 e che, in base alle norme vigenti, non è stata ancora effettuata.

L'articolo 4 prevede le modalità di pagamento dell'indennità di scala mobile, anche in aggiunta alla 13^a mensilità.

L'articolo 5 contiene le norme dirette ad elevare le quote di aggiunta di famiglia eliminando in particolare le differenziazioni at-

tualmente esistenti in rapporto alla diversa popolazione dei comuni di residenza. L'articolo 6 determina l'integrazione temporanea, per la somma di lire 13.000, delle pensioni inferiori a lire 100.000 mensili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Rilevazione).

Con decreto del Ministro del tesoro, viene stabilito, a decorrere dal 1° novembre 1974 e per ciascun semestre successivo, l'importo dell'indennità di scala mobile spettante ai dipendenti dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza.

A tal fine, vengono computati, sulla base dell'indice di variazione del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica per il settore dell'industria e del commercio, i punti di scala mobile maturati per i settori suddetti nei due trimestri compresi rispettivamente nei periodi 1° novembre-30 aprile e 1° maggio-31 ottobre.

ART. 2.

(Incremento del valore del punto di contingenza).

Il valore massimo del punto di contingenza da applicare agli indici di variazione determinati secondo le modalità previste nel precedente articolo viene fissato con decorrenza dal semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978 e successivi in lire 948 e si consegue attraverso gli incrementi e con riferimento ai periodi appresso indicati:

per i semestri 1° novembre 1974-30 aprile 1975 e 1° maggio-31 ottobre 1975, lire 400;

per il semestre 1° novembre 1975-30 aprile 1976, lire 500;

per il semestre 1° maggio-31 ottobre 1976, lire 600;

per il semestre 1° novembre 1976-30 aprile 1977, lire 700;

per il semestre 1° maggio-31 ottobre 1977, lire 800.

In relazione alle variazioni apportate all'indice del costo della vita accertate dall'Isti-

tuto centrale di statistica per il settore della industria e del commercio, ai fini del computo dell'indennità di scala mobile, i valori dei punti indicati nel comma precedente sono moltiplicati per il coefficiente 2,52.

Per il personale in quiescenza il valore del punto è pari all'80 per cento di quello indicato nel 1° comma per il personale in attività di servizio.

ART. 3.

(Pagamento).

Con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno sono disposti i pagamenti relativi alle nuove misure dell'indennità di scala mobile stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1.

Le misure dell'indennità di scala mobile restano fissate come segue:

dal 1° gennaio 1975 in lire 48.400 e lire 38.720 rispettivamente per il personale in servizio ed in quiescenza;

dal 1° luglio 1975 in lire 57.700 e in lire 46.160 rispettivamente per il personale in servizio ed in quiescenza;

dal 1° gennaio 1976 gli importi stabiliti per il secondo semestre 1975 sono aumentati di lire 3.100 per il personale in servizio e di lire 2.480 per il personale in quiescenza, oltre le maggiorazioni derivanti dall'applicazione degli indici di variazione di scala mobile relativi al semestre 1° novembre-30 aprile 1975;

dal 1° luglio 1976 in aggiunta agli importi corrisposti nel semestre precedente, saranno pagati i punti di scala mobile maturati nei semestri 1° luglio-31 ottobre 1975 e 1° novembre 1975-30 aprile 1976 ai valori fissati nel precedente articolo 2.

Dal 1° gennaio 1977 l'indennità viene determinata automaticamente in relazione alle variazioni dei punti di scala mobile verificatesi nel semestre di rilevazione immediatamente precedente, secondo i valori del punto di cui al precedente articolo 2.

ART. 4.

(Riflessi sulla 13ª mensilità).

In relazione a quanto stabilito negli articoli precedenti la 13ª mensilità viene aumentata come segue:

per l'anno 1975 di lire 4.650 per il personale in attività e di lire 3.720 per quello in quiescenza;

per il 1976 e gli anni successivi di un importo pari alla differenza tra l'aumento dell'indennità di scala mobile corrisposta per il mese di dicembre di ciascun anno e quello in pagamento al 1° gennaio 1975.

ART. 5.

Le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico del personale statale in servizio nonché dei titolari di pensione o dell'assegno vitalizio di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, sono fissate nella misura massima di lire 10.868.

L'importo anzidetto viene attribuito dal 1° luglio 1977 e sino a tale data sono stabiliti i seguenti incrementi delle misure in godimento all'entrata in vigore della presente legge:

dal 1° settembre 1975 la quota spettante per ciascun figlio a carico è aumentata di lire 2.000 (duemila) per il personale in attività di servizio.

Da pari data la quota per ciascuna persona a carico dei titolari di pensioni o di assegni vitalizi è stabilita in lire 4.500;

dal 1° luglio 1976 per effetto della eliminazione delle differenziazioni esistenti le quote di aggiunta di famiglia sono unificate per il personale in servizio nelle misure di lire 9.940 per il coniuge, di lire 10.370 per ciascun figlio e di lire 4.870 per ciascun genitore a carico. Parimenti sono determinate nella misura di lire 6.500 per il coniuge e per ciascun figlio a carico le quote spettanti al titolare di pensioni o di assegni vitalizi;

dal 1° luglio 1976 le quote per ciascun genitore a carico dei titolari di pensioni o di assegni vitalizi sono fissate nella misura unica di lire 4.870.

ART. 6.

(Anticipazioni sulle pensioni inferiori a lire 100.000).

A decorrere dal 1° gennaio 1975 viene corrisposto un miglioramento di lire 13.000 mensili ai titolari di pensioni ordinarie o degli assegni vitalizi indicati nella legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, con trattamento economico lordo mensile inferiore a lire 100.000 complessive.

Tale miglioramento è soggetto a riassorbimento, fino alla concorrenza del predetto importo di lire 13.000, per effetto delle variazio-

ni intervenute nelle misure dell'indennità di scala mobile.

Il miglioramento di cui al primo comma spetta anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonché ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto-legge 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è a carico del fondo e della cassa predetti.

ART. 7.

La delega per la riscossione dei contributi sindacali rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche sull'importo dell'indennità di scala mobile e sulla 13^a mensilità nelle misure previste dalla presente legge ove sia concessa per quote percentuali dello stipendio, paga o retribuzione.

ART. 8.

Sono abrogate le norme previste dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, in quanto incompatibili.

ART. 9.

All'onere netto, previsto in miliardi 110 a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1975 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Amministrazioni autonome.